



**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**TRIBUNALE DI TREVISO**

TERZA SEZIONE CIVILE

Il **giudice** del Tribunale di Treviso, **dr. Lucio Munaro**, ha pronunciato la seguente

### **S E N T E N Z A**

nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n° 7733 del ruolo generale dell'anno 2019 e promosso da

Katia  
- opponente -  
con l'avv.

contro

SPV s.r.l.  
- creditrice opposta -  
con gli avv.

a

All'udienza ex art. 281 sexies cpc, tenutasi secondo le modalità previste dall'art. 221.4, d.l. n. 34/2020 (convertito dalla l. n. 77/2020), sono comparse entrambe le parti, che hanno infatti depositato le *note scritte* previste dalla norma in parola. Secondo tale disposizione lo scambio di *note scritte* costituisce modalità alternativa di svolgimento dell'udienza, sicchè la discussione orale viene sostituita dalla discussione 'cartolare', che così realizza la comparizione figurata. Conseguentemente il giudice provvede *fuori udienza*, in applicazione dell'art. 83.7,

- dr. Lucio Munaro -



lett. h, d.l. n. 18/2020 (come successivamente modificato).

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La società creditrice SPV s.r.l., quale cessionaria del credito in virtù della c.d. cartolarizzazione ex l. n. 130/1999, ha dedotto in giudizio in via monitoria contro Katia il diritto alla restituzione della somma oggetto di un contratto di finanziamento rientrante nell'ambito del credito al consumo [artt. 121 ss, d.lgs. n. 385/1993 (TUB)]. Ha allegato che la sottoscrisse il contratto *“in qualità di coobbligata”*, sicchè è tenuta ad adempiere allo stesso modo dell'obbligato principale Daniele

1.1. La debitrice ingiunta ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo domandandone la revoca. Ha eccepito di non aver *“assunto il ruolo di coobbligata o cofinanziata, non avendo ella richiesto il finanziamento e non essendo stata beneficiaria delle somme erogate”*, soggiungendo che non ci sono comunque le condizioni giuridiche per imputarle l'obbligazione fatta valere in via monitoria.

1.2. La creditrice opposta ha replicato che:

- la sottoscrisse il contratto di finanziamento in qualità di 'coobbligato' e non di 'garante' dell'obbligato principale
- il 'coobbligato' riveste *“la qualità di cointestatario del contratto di finanziamento ed è pienamente equiparato all'obbligato principale”*;
- l'obbligazione della rientra infatti nel modello della responsabilità solidale passiva;
- la non è gravata da alcuna obbligazione di garanzia, *“non essendo la sig.ra fideiussore bensì obbligato in solido”*; e ciò risulta evidente *“nel frontespizio del contratto, dove nell'opzione Coobbligato/Garante viene specificato il ruolo di COOBLIGATO”*.

2. L'opposizione è fondata, perché l'obbligazione assunta dalla manca di giustificazione causale, sicchè è radicalmente inefficace.

2.1. Anzitutto l'opponente non può considerarsi obbligata quale parte del contratto di finanziamento; infatti è pacifico in causa, alla stregua delle allegazioni reciproche, che la richiesta di finanziamento venne fatta solo da Daniele e che soltanto lui fu il beneficiario della somma erogata. La circostanza non è stata specificamente contestata dalla creditrice e risulta comunque documentata, perché nel testo contrattuale 'richiedente' risulta essere



esclusivamente Solo quest'ultimo manifestò la volontà negoziale diretta al conseguimento del credito accordatogli dal finanziatore, non risultando in alcun modo documentata una volontà negoziale in questo senso da parte della

2.2. Neppure può sostenersi che la avesse assunto la veste di garante, ad esempio a titolo di fideiussione o di contratto autonomo di garanzia; anzitutto perché – come correttamente rilevato dalla creditrice opposta – nel testo contrattuale, a pagina 1, risulta esplicitamente indicata la veste di 'COOBLIGATO' (a caratteri maiuscoli), a fianco del sintagma alternativo (a caratteri minuscoli) '... *Coobligato/Garante*'. Lo schema grafico del contratto rivela con sufficiente chiarezza che nel caso di specie la scelta negoziale tra '*Coobligato*' e '*Garante*' fu quella di 'COOBLIGATO', e per tale ragione il sostantivo è riportato a parte, da solo, a caratteri maiuscoli.

Inoltre il regolamento negoziale, nella parte riguardante la posizione assunta dall'opponente nella contrattazione, non contiene alcuna clausola rivelatrice, anche solo indirettamente, di una qualche sua volontà di obbligarsi quale fideiussore (o garante a prima richiesta).

Va ricordato che l'art. 1937 cc, pur non richiedendo l'atto scritto, esige però che la volontà di prestare fideiussione sia *espressa*; impone cioè un onere di forma circa le modalità di manifestazione della volontà di costituire un'obbligazione fideiussoria. La locuzione normativa esige che la volontà fideiussoria sia formulata in termini chiari e inequivocabili; ciò non significa che debbano utilizzarsi formule sacramentali, ma è pur sempre necessario che la volontà di contrattare in qualità di fideiussore sia manifestata in modo inequivocabile (per tutte, Cass. n. 3628/2016).

In materia la giurisprudenza della suprema Corte è pienamente coerente con la migliore dottrina civilistica. La quale osserva correttamente che, pur essendo superfluo l'uso del sostantivo 'fideiussione' nel testo negoziale, è comunque necessario che l'intenzione della parte si traduca nella dichiarazione apposita di costituirsi garante del debitore principale. E soggiunge che la regola della volontà espressa si ricollega tradizionalmente all'insopprimibile esigenza di chiarezza e consapevolezza in tema di assunzione della garanzia di un debito altrui. Sono pertanto irrilevanti a tal fine le assunzioni di responsabilità o di accollo di debiti altrui, che si fondino su mere dichiarazioni a contenuto



generico. In altre parole, la dichiarazione fideiussoria dev'essere percepibile come tale dal creditore, senza oggettive incertezze.

Nel caso in esame, la parte del testo contrattuale riferibile alla debitrice ingiunta non contiene alcuna dichiarazione o clausola idonea a individuare in modo inequivoco gli estremi di una fideiussione – né, a maggior ragione, di una garanzia a prima richiesta –.

**2.3.** Semplicemente la \_\_\_\_\_ sottoscrivendo il testo contrattuale solo in qualità di *'coobligato'*, manifestò la volontà negoziale di obbligarsi verso il finanziatore allo stesso modo del contraente finanziato \_\_\_\_\_ ma essa non manifestò la volontà di richiedere il finanziamento e ovviamente non ne fu destinataria. Mentre l'obbligazione restitutoria assunta dal contraente finanziato è causalmente giustificata dall'erogazione del finanziamento a suo favore – tale essendo la causa del contratto –, l'obbligazione della \_\_\_\_\_ non è giuridicamente giustificata da nulla. Essa si obbligò e basta, pur non essendo né il soggetto finanziato – e come tale parte del contratto –, né il garante di quest'ultimo. L'obbligazione della \_\_\_\_\_ è affatto svincolata da una giustificazione economico-sociale, e dunque manca di causa.

Secondo il principio di causalità (art. 1325 n. 2 cc), nel nostro sistema civilistico non basta la volontà di parte a costituire, regolare o estinguere un rapporto patrimoniale; è sempre necessario infatti che la volontà sia sorretta da una ragione giustificativa dello specifico regolamento contrattuale (c.d. causa concreta). Non è sufficiente un mero accordo di *'coobligazione'* perché un soggetto – che non è né parte contrattuale, né garante della parte contrattuale – sia validamente vincolato nei confronti di un altro soggetto; è sempre indispensabile che la volontà si ricolleghi alla funzione economico-individuale dello specifico negozio, quale sintesi degli interessi reali che lo stesso mira a realizzare (la nozione di causa concreta è stabilmente recepita dalla giurisprudenza di legittimità). Il contratto che racchiuda una volontà di effetti giuridici a prescindere da una concreta ragione giustificativa è nullo per difetto di causa. All'ordinamento italiano – diversamente da altri – è immanente il principio causalistico, sicché gli effetti negoziali non si producono solo perché voluti dai contraenti. Perciò *'coobligarsi'* senza causa non produce nessun effetto.

**2.4.** I rilievi della creditrice opposta, che ha ricollegato la validità della



‘coobbligazione’ alla disciplina codicistica della solidarietà passiva, in questo senso sono infondati. La natura – solidale o parziaria – dell’obbligazione si pone su un piano affatto estrinseco e autonomo rispetto a quello del relativo titolo giustificativo. L’obbligazione dell’opponente sarebbe certamente solidale, a condizione però che si fondasse su un titolo giustificativo valido sul piano causale. In altre parole, il riconoscimento della legittima sussistenza della fattispecie ‘obbligazione solidale’ non dice nulla in merito alla validità del titolo costitutivo dell’obbligazione, che ne è il presupposto giuridico: prima si valuta se un’obbligazione sia sorta legittimamente, e solo dopo si valutano gli effetti del suo carattere solidale.

**2.5.** Pertanto, limitatamente alla parte in cui l’opponente si vincolò verso il finanziatore in qualità di ‘*coobligato*’, il contratto è nullo per difetto di causa (artt. 1418.2 cc).

**3.** Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 cpc).

Il compenso professionale viene liquidato con applicazione dei valori medi ex d.m. n. 55/2014 (come successivamente modificato).

**3.1.** L’opponente ha domandato la condanna ex art. 96 cpc della controparte, perché si è costituita in giudizio con una tempistica tale da pregiudicare il proprio diritto di difesa, in ragione della dinamica processuale relativa al deposito delle *note scritte* per l’udienza ‘cartolare’.

La pretesa è infondata, perché (come correttamente osservato dalla migliore dottrina processualistica) la *responsabilità aggravata* ex art. 96 cpc ricorre tipicamente quando l’iniziativa giudiziaria o la difesa del soccombente si basi su allegazioni in fatto conclusivamente rivelatesi artificiali e radicalmente difformi dalla realtà; ovvero quando la prospettazione giuridica trascuri, per dolo o colpa grave, una norma esistente o si fondi su una norma non più esistente.

La ‘responsabilità’ ipotizzata dall’opponente si pone invece sul piano, affatto differente, della tutela del contraddittorio. Sicché, qualora le allegazioni e deduzioni svolte dalla creditrice nella comparsa di risposta avessero giustificato l’attribuzione della facoltà di replicare, la relativa tutela del contraddittorio sarebbe stata garantita dal giudice, con la modifica della tempistica dell’udienza ‘cartolare’. E comunque, alla luce del *thema decidendum*, un’esigenza del genere non si è neppure posta, sicché il diritto di difesa in concreto non è stato compromesso.



**p.q.m.**

Il giudice, definitivamente pronunciando

- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta la domanda ex art. 96 cpc;
- condanna la creditrice opposta a rimborsare all'opponente le spese di lite, liquidate in € 286,00 per spese e € 7254,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.

Treviso, 17.12.2020

Il giudice  
dr. Lucio Munaro

